

NOVITÀ DICHIARAZIONI DI INTENTO

Bassano del Grappa, 23 dicembre 2019

A seguito delle semplificazioni introdotte dal Decreto Crescita (art. 12-septies D.L. 34/2019) a decorrere dal **1° gennaio 2020**:

- non è più necessario consegnare al fornitore ovvero in dogana la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta presentazione telematica;
- **gli estremi del protocollo di ricezione**, presente sulla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, devono essere **indicati** dal fornitore **nelle fatture emesse** in base alla dichiarazione di intento ovvero essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale;
- decade l'onere di annotare le dichiarazioni di intento in apposito registro.

Vi ricordiamo che:

- lo status di **esportatore abituale** (quindi legittimano all'emissione di dichiarazioni di intento) si acquisisce qualora, nell'anno precedente, si siano effettuate **esportazioni o altre operazioni assimilate** per un ammontare superiore al **10%** del proprio volume d'affari;
- non può essere utilizzata la dichiarazione di intento per acquisti di fabbricati, aree fabbricabili e beni e servizi con iva indetraibile.

Vi preghiamo infine di porre la **massima attenzione nella verifica della trasmissione telematica** della dichiarazione di intento (il consiglio è quello di stampare il controllo fatto dal quale risulta l'invio, archiviandolo opportunamente) in quanto l'articolo 7 c. 4-bis del D.Lgs. 471/1997 reintroduce una sanzione in misura proporzionale **dal 100% al 200% dell'IVA** che sarebbe stata dovuta sulla fattura nel caso di mancata verifica.

Si ringrazia per la collaborazione!